

FEDERAZIONE CRICKET ITALIANA
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E GIUSTIZIA

INDICE

- Art. 1** - Obbligatorietà delle norme disciplinari
Art. 2 - Riserva di Regolamento
Art. 3 - Norme disciplinari della I.C.C

A) DELLE SPECIE DI SANZIONI IN GENERALE

- Art. 4** - Sanzioni principali e sanzioni accessorie
Art. 5 - Tipi di sanzioni principali
Art. 6 - Tipi di sanzioni accessorie
Art. 7 - Denominazione e classificazione delle sanzioni

B) DELLE SANZIONI PRINCIPALI IN PARTICOLARE

- Art. 8** - Deplorazione
Art. 9 - Ammonizione
Art. 10 - Diffida di squalifica
Art. 11 - Ammenda
Art. 12 - Perdita della gara
Art. 13 - Squalifica del campo
Art. 14 - Penalizzazione di uno o più punti in classifica
Art. 15 - Retrocessione in classifica
Art. 16 - Esclusione dal campionato o torneo
Art. 17 - Sospensione da ogni attività
Art. 18 - Radiazione
Art. 19 - Squalifica per gare
Art. 20 - Squalifica a tempo
Art. 21 - Ritiro della tessera federale
Art. 22 - Inibizione al tesseramento

C) DELLE SANZIONI ACCESSORIE IN PARTICOLARE

- Art. 23** - Scioglimento del vincolo sportivo
Art. 24 - Perdita del deposito cauzionale
Art. 25 - Indennizzo
Art. 26 - Esclusione da ogni attività agonistica per l'anno sportivo in corso
Art. 27 - Esclusione dai rimborsi federali
Art. 28 - Interdizione dalle cariche federali

TITOLO III - LE INFRAZIONI

A) DELLA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE

- Art. 29** - Violazione dei doveri derivanti dall'appartenenza alla F.Cr.I
Art. 30 - Dolo e colpa. Responsabilità oggettiva
Art. 31 - Proroga della potestà disciplinare
Art. 32 - Recidiva
Art. 33 - Distinzioni soggettive

B) DELLE SPECIE DI INFRAZIONI

- Art. 34** - Condotta da parte di tesserati configurante reato secondo le norme penali
Art. 35 - Inosservanza della clausola compromissoria
Art. 36 - Violazione delle regole sul dilettantismo
Art. 37 - Offesa alla dignità e al decoro degli organi federali
Art. 38 - Rifiuto di presentazione personale e di atti
Art. 39 - Frode sportiva
Art. 40 - Illecito sportivo
Art. 41 - Rifiuto di accettazione delle norme, dei provvedimenti e delle definitive decisioni degli organi federali
Art. 42 - Violazione del vincolo sportivo
Art. 43 - Violazione dell'obbligo di partecipazione all'attività agonistica ufficiale
Art. 44 - Inosservanza dei doveri dell'A.S.A. ospitante relativi alla disponibilità e regolarità del campo di gioco, ordine pubblico e servizio assicurativo-igienico-sanitario, assistenza agli organi di gara ed ai dirigenti federali
Art. 45 - Inosservanza dei doveri e divieti relativi alla formazione delle squadre ed al loro equipaggiamento
Art. 46 - Ritardata presentazione in campo
Art. 47 - Fatti influenti sulla regolarità delle gare
Art. 48 - Intemperanza dei sostenitori
Art. 49 - Violazione dei doveri sportivi dei partecipanti alle gare
Art. 50 - Aggressione ad Ufficiale di Gara ed assimilabili
Art. 51 - Dichiarazioni irraguardose sull'operato degli Ufficiale di Gara ed assimilabili rese alla stampa

TITOLO IV - L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE

- Art. 52** - Potere discrezionale dell'organo giudicante: criteri e limiti
Art. 53 - Gravità dell'infrazione: valutazione agli effetti della sanzione
Art. 54 - Cumulo

- Art. 55** - Organi di giustizia sportiva: elencazione
- Art. 56** - Competenza del Giudice Unico
- Art. 57** - Competenza del Procuratore Federale
- Art. 58** - Competenza della Commissione Giudicante
- Art. 59** - Competenza della Commissione d'Appello
- Art. 60** - Competenza del Consiglio Federale
- Art. 61** - Competenza del Presidente Federale
- Art. 62** - Deferimento all'organo di giustizia sportiva competente
- Art. 63** - Procedimento
- Art. 64** - Sospensione preventiva
- Art. 65** - Inchiesta
- Art. 66** - Pubblicazione e comunicazione dei provvedimenti disciplinari

TITOLO V - L'ESECUZIONE DELLA SANZIONE

- Art. 67** - Esecutività
- Art. 68** - Esecuzione delle sanzioni pecuniarie
- Art. 69** - Esecuzione delle sanzioni inibitive: squalifica del campo
- Art. 70** - Esecuzione delle sanzioni inibitive: squalifica di atleta o allenatore
- Art. 71** - Esecuzione delle sanzioni inibitive: sospensione
- Art. 72** - Esecuzione della sospensione preventiva
- Art. 73** - Esecuzione delle sanzioni sportive

TITOLO VI - ESTINZIONE DELL'INFRAZIONE E DELLA SANZIONE

A) ESTINZIONE DELL'INFRAZIONE

- Art. 74** - Prescrizione
- Art. 75** - Amnistia

B) ESTINZIONE DELLA SANZIONE

- Art. 76** - Condono
- Art. 77** - Grazia
- Art. 78** - Procedimento relativo alla grazia

TITOLO VII - DISCIPLINA INTERNA DELLE A.S.A.

- Art. 79** - Fonte regolatrice
- Art. 80** - Ratifica

TITOLO VIII - DELLE IMPUGNAZIONI IN GENERALE

- Art. 81** - Nozione di impugnazione
- Art. 82** - Distinzione delle impugnazioni con riferimento all'oggetto
- Art. 83** - Distinzione delle impugnazioni con riferimento al grado: reclami, ricorsi ed appelli
- Art. 84** - Soggetti interessati e legittimati
- Art. 85** - Organi di giustizia federale
- Art. 86** - Formalità ordinarie per la proposizione delle impugnazioni
- Art. 87** - Termini ordinari
- Art. 88** - Tasse di impugnazione
- Art. 89** - Intervento degli organi che hanno emesso il provvedimento impugnato e dei controinteressati
- Art. 90** - Irrilevanza dell'impugnazione di secondo ed ultimo grado sull'esecutorietà dei provvedimenti degli organi di giustizia sportiva
- Art. 91** - Rinuncia all'impugnazione
- Art. 92** - Riunione di impugnazioni
- Art. 93** - Trattazione e decisione delle impugnative

TITOLO IX - DELLE IMPUGNAZIONI TECNICHE

- Art. 94** - A.S.A. interessate e mezzi di impugnazione in materia tecnica
- Art. 95** - Ripartizione delle competenze in ordine alle impugnazioni tecniche
- Art. 96** - Impugnazioni per irregolarità del campo di gioco
- Art. 97** - Modalità di presentazione di ricorso avverso alle decisioni degli arbitri
- Art. 98** - Facoltà di ricorso avverso alle decisioni del Giudice Unico
- Art. 99** - Modalità di appello
- Art. 100** - Impugnazioni per posizione irregolare di atleta, allenatore o accompagnatore
- Art. 101** - Impugnazione per incidenti avvenuti in occasione di gare

TITOLO X - DELLE IMPUGNAZIONI IN MATERIA DISCIPLINARE

- Art. 102** - Interessati e mezzi di impugnazione consentiti

TITOLO XI - DELLE IMPUGNAZIONI IN MATERIA DI TRASFERIMENTI

- Art. 103** - Interessati e mezzi di impugnazione consentiti

TITOLO XII - ARBITRATO

- Art. 104** - Clausola compromissoria
- Art. 105** - Tentativo di conciliazione

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E GIUSTIZIA**TITOLO I**

LE NORME DISCIPLINARI FEDERALI

Art. 1 - Obbligatorietà delle norme disciplinari.

Le norme disciplinari federali obbligano tutti i tesserati, le Associazioni Sportive Affiliate (A.S.A.) e chiunque agisca per essi.

Art. 2 - Riserva di Regolamento.

I regolamenti federali emanati dal Consiglio Federale ed approvati dall'Assemblea Federale stabiliscono le sanzioni disciplinari e la competenza degli organi giudicanti che possono applicarle.

Art. 3 - Norme disciplinari della I.C.C.

Le sanzioni disciplinari applicate in occasione di manifestazioni internazionali in conformità dei regolamenti della International Cricket Council nei confronti di A.S.A. e persone inquadrate nella F.Cr.I. hanno piena efficacia nell'ambito della medesima sempre che siano ad essa ufficialmente notificate.

TITOLO II

LE SANZIONI

*A) Delle specie di sanzioni in generale***Art. 4 - Sanzioni principali e sanzioni accessorie.**

Le sanzioni principali sono inflitte dall'organo giudicante con provvedimento punitivo.

Le sanzioni accessorie seguono di diritto alla punizione, come effetti disciplinari di essa, salve le eccezioni previste.

Art. 5 - Tipi di sanzioni principali.

Le sanzioni principali stabilite per le A.S.A. sono:

- a) l'ammonizione;
- b) la deplorazione;
- c) l'ammenda;
- d) la perdita della gara;
- e) la squalifica del campo;
- f) la penalizzazione di uno o più punti in classifica;
- g) la retrocessione in classifica;
- h) l'esclusione del campionato o torneo;
- i) l'inibizione temporanea all'organizzazione di manifestazioni sportive nell'ambito federale;
- j) la sospensione da ogni attività;
- k) la cessione dell'adesione;
- l) la radiazione.

Le sanzioni principali stabilite per gli atleti ed allenatori sono:

- a) l'ammonizione;
- b) la diffida di squalifica;
- c) la squalifica per una o più gare;
- d) la squalifica a tempo;
- e) il ritiro della tessera federale;
- f) la radiazione.

Le sanzioni principali stabilite per tutti gli altri tesserati sono:

- a) la deplorazione;
- b) la sospensione;
- c) il ritiro della tessera federale;
- d) la radiazione.

Art. 6 - Tipi di sanzioni accessorie.

Le sanzioni accessorie sono:

- a) la perdita del deposito cauzionale;
- b) l'esclusione dai rimborsi federali;
- c) l'obbligo di indennizzo;
- d) l'esclusione da ogni attività per l'anno sportivo in corso;
- e) l'interdizione dalle cariche federali;
- f) lo scioglimento del vincolo sportivo nei confronti dei propri tesserati.

Art. 7 - Denominazione e classificazione delle sanzioni.

Sotto la denominazione di sanzioni espulsive sono comprese:

- a) il ritiro della tessera federale;
- b) la radiazione.

Sotto la denominazione di sanzioni inibitive sono comprese:

- a) la squalifica del campo;
- b) la squalifica;
- c) la sospensione dall'attività agonistica;
- d) l'inibizione, in via accessoria, a ricoprire cariche federali;

- e) l'inibizione al tesseramento;
- f) lo scioglimento, in via accessoria del vincolo sportivo nei confronti dei propri tesserati.

Sotto la denominazione di sanzioni sportive sono comprese:

- a) la perdita della gara;
- b) la penalizzazione di uno o più punti in classifica;
- c) la retrocessione in classifica;
- d) l'esclusione dal campionato o torneo di competenza;
- e) l'esclusione da ogni attività agonistica per l'anno sportivo in corso.

Sotto la denominazione di sanzioni pecuniarie sono comprese:

- a) l'ammenda;
- b) l'obbligo di indennizzo, in via accessoria;
- c) la perdita del deposito cauzionale;
- d) l'esclusione dai rimborsi federali in via accessoria.

Sotto la denominazione di sanzioni riprovaive sono comprese:

- a) la deplorazione;
- b) l'ammonizione;
- c) la diffida di squalifica.

B) Delle sanzioni principali in particolare

Art. 8 - Deplorazione.

La deplorazione è una espressione di biasimo verso le A.S.A. e tesserati esclusi giocatori ed allenatori.

Art. 9 - Ammonizione.

L'ammonizione è un avvertimento riprensivo nei riguardi delle A.S.A., degli atleti ed allenatori.

Art. 10 - Diffida di squalifica.

La diffida di squalifica è un avvertimento, rivolto ad atleti od allenatori, a non commettere altra infrazione, pena l'applicazione di sanzione inibitiva.

Art. 11 - Ammenda.

L'ammenda consiste nel pagamento alla F.Cr.I. da parte di un'A.S.A. di una somma determinata, fino ad un massimo pari all'ammontare del deposito cauzionale costituito a garanzia della regolare partecipazione alla manifestazione.

Il Consiglio Federale determina annualmente la misura dell'ammenda per particolari infrazioni disciplinari.

Art. 12 - Perdita della gara.

La perdita della gara consiste nel dare ad un'A.S.A. ufficialmente persa una gara disputata o da disputare dalla sua squadra con il margine di 200 punti per gli incontri di campionato e di 100 per quelli a squadre ridotte, o con quello più favorevole per la squadra avversaria eventualmente conseguito sul campo.

La sanzione della perdita della gara può essere applicata anche ad ambedue le A.S.A. di appartenenza delle squadre che hanno disputato o dovevano disputare la gara.

Art. 13 - Squalifica del campo.

La squalifica del campo consiste nel divieto per un'A.S.A. di far disputare gare sul proprio campo di gioco e comunque nell'ambito della propria sede effettiva, per il periodo di tempo stabilito, fino ad un massimo di un anno e nell'obbligo, per lo stesso periodo, di disputare le competenti gare in campo esterno od altro diverso, quali autorizzati o direttamente designati dagli organi competenti.

Art. 14 - Penalizzazione di uno o più punti in classifica.

La penalizzazione di uno o più punti in classifica consiste nell'abbassamento da 0 a -1 o a numero negativo maggiore di -1 del punteggio iniziale per la determinazione dei punti in classifica attribuibili ad un'A.S.A. in base ai risultati conseguiti.

Art. 15 - Retrocessione in classifica.

La retrocessione in classifica consiste nella classificazione di un'A.S.A. all'ultimo posto della graduatoria ufficiale definitiva.

Quando la sanzione è applicata a più di un'A.S.A. si intendono tutte classificate all'ultimo posto a pari merito.

Art. 16 - Esclusione dal campionato o torneo.

L'esclusione dal campionato o torneo consiste nell'annullamento di tutte le gare disputate o da disputarsi da un'A.S.A. e nella preclusione della partecipazione di esso alla stessa serie di campionato o allo stesso torneo nell'anno sportivo successivo.

Particolari sanzioni accessorie seguono l'esclusione quando si tratti di campionato di competenza. Vanno comunque tenuti distinti e considerati a sé stanti il settore agonistico maschile e quello femminile.

Art. 17 - Sospensione da ogni attività.

La sospensione da ogni attività consiste nel divieto, per un tempo determinato e fino a due anni, posto ad un'A.S.A. o a un tesserato che non sia atleta o allenatore, di partecipare a qualsivoglia attività federale, e pertanto nella sua esclusione dall'attività agonistica, sia dai poteri di organizzazione di manifestazioni sportive, sia dallo svolgimento di funzioni e mansioni nell'ambito organizzativo e sportivo della F.Cr.I., comprese tra queste, per il tesserato, la partecipazione ad assemblee nazionali, regionali e provinciali.

Art. 18 - Radiazione.

La radiazione dai ranghi federali consiste nella cessazione dell'appartenenza di un un'A.S.A. o di un tesserato alla F.Cr.I. con estinzione di tutti i diritti acquisiti durante il periodo di affiliazione e con preclusione di ogni possibilità futura di riaffiliazione.

Art. 19 - Squalifica per gare.

La squalifica consiste nel divieto, a carico di atleta o allenatore, di partecipare ad una o più gare di manifestazioni agonistiche ufficiali.

Art. 20 - Squalifica a tempo.

La squalifica a tempo consiste nel divieto, a carico di atleta o allenatore, di partecipare, per un periodo determinato, comunque non superiore a due anni, all'attività agonistica.

Solo la squalifica a tempo è rilevante ai fini della preclusione a ricoprire cariche di cui all'art. 28 del presente Regolamento.

Art. 21 - Ritiro della tessera federale.

Il ritiro della tessera federale consiste nella cessazione dell'appartenenza alla F.Cr.I. con estinzione di tutti i diritti acquisiti durante il periodo di tesseramento e con preclusione di ogni possibilità di riammissione a qualsiasi titolo.

Art. 22 - Inibizione al tesseramento.

L'inibizione al tesseramento può essere temporanea o definitiva e consiste nella preclusione per un periodo di tempo o permanente a far parte della F.Cr.I. a qualunque titolo.

*C) Delle sanzioni accessorie in particolare***Art. 23 - Scioglimento del vincolo sportivo.**

Lo scioglimento del vincolo sportivo consiste nella risoluzione del rapporto instaurato all'atto del tesseramento tra un'A.S.A. e i suoi atleti, i quali restano liberi di tesserarsi per altra A.S.A. nei termini previsti dal Regolamento Organico.

Tale sanzione accessoria segue di diritto all'applicazione delle seguenti sanzioni a carico delle A.S.A., salvo che non sia diversamente stabilito con norma particolare:

- a) espulsiva;
- b) inibitiva ovvero della sospensione da ogni attività;
- c) sportiva ovvero dell'esclusione dal campionato di competenza.

Art. 24 - Perdita del deposito cauzionale.

La perdita del deposito cauzionale consiste nell'incameramento da parte della F.Cr.I. del deposito cauzionale costituito a garanzia della regolare partecipazione ad attività sportive ufficiali.

Tale sanzione accessoria consegue di diritto all'applicazione delle seguenti sanzioni a carico delle A.S.A.:

- a) espulsiva;
- b) inibitiva ovvero della sospensione da ogni attività;
- c) sportiva ovvero dell'esclusione dal campionato di competenza.

Art. 25 - Indennizzo.

La sanzione accessoria dell'indennizzo consiste nell'obbligo a carico di un'A.S.A. di corrispondere ad altra una somma discrezionalmente stabilita a richiesta, dall'organo giudicante, a titolo di indennizzo per rinuncia alla disputa di una gara. Essa consegue di diritto all'applicazione della sanzione principale della perdita della gara.

Art. 26 - Esclusione da ogni attività agonistica per l'anno sportivo in corso.

La sanzione accessoria dell'esclusione da ogni attività agonistica per l'anno sportivo in corso consiste nel divieto, a carico di un'A.S.A., di svolgere attività sportiva nell'anno sportivo in cui è applicata la sanzione principale dell'esclusione dal campionato di competenza, salvo che non sia diversamente stabilito con norma particolare.

Art. 27 - Esclusione dai rimborsi federali.

La sanzione accessoria dell'esclusione dai rimborsi federali consiste nella perdita del diritto ai rimborsi previsti annualmente dalla F.Cr.I., a titolo di contributo, per le spese dell'attività agonistica ufficiale sostenute dalle A.S.A.

L'esclusione dai rimborsi federali è sanzione accessoria che consegue di diritto all'applicazione della sanzione principale dell'esclusione dal campionato o da altra manifestazione sportiva ufficiale.

Art. 28 - Interdizione dalle cariche federali.

L'interdizione dalle cariche federali priva il punito della capacità di assumere uffici o cariche in seno alla F.Cr.I..

L'interdizione dalle cariche federali consegue di diritto in quanto sanzione accessoria, alle sanzioni principali della sospensione da ogni attività superiore ad un anno, dell'inibizione al tesseramento superiore ad un anno e della sospensione dall'attività agonistica per oltre un anno.

Si applica la sanzione anche nel caso di cumulo di sospensioni o inibizioni per il periodo sopra indicato.

I competenti organi di giustizia sportiva possono infliggere la sanzione della interdizione anche non contestualmente all'applicazione della sanzione principale con provvedimento d'ufficio.

TITOLO III LE INFRAZIONI

*A) Della responsabilità disciplinare***Art. 29 - Violazione dei doveri derivanti dall'appartenenza alla F.Cr.I.**

Le A.S.A., i tesserati e tutti coloro che sono vincolati all'osservanza delle norme regolamentari e delle deliberazioni della F.Cr.I. devono mantenere ed osservare una condotta conforme ai principi della lealtà e della probità

sportiva e che non sia, comunque incompatibile con la dignità, il decoro, il prestigio della F.Cr.I. e dei suoi organi, con il rispetto dei provvedimenti dei medesimi, con le esigenze agonistiche e con la regolarità delle competizioni sportive.

Qualunque violazione di tali doveri costituisce infrazione disciplinare, punibile alla stregua della specifiche previsioni di cui al presente Titolo, alle quali comunque, ai fini dell'esame di merito e dell'applicazione della sanzione conseguente, deve uniformarsi, secondo una valutazione comparativa di rilevanza, il giudizio dell'organo disciplinare nel caso di addebito che non possa ricondursi alle infrazioni tipiche espressamente considerate.

Art. 30 - Dolo e colpa. Responsabilità oggettiva.

La persona risponde disciplinarmente per fatto proprio, doloso o colposo.

L'infrazione è dolosa quando il risultato dell'azione od omissione, dal quale la norma ne fa dipendere l'esistenza, è dall'agente previsto e voluto, come conseguenza della sua azione od omissione.

E' colposo quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, nonché per inosservanza di norme regolamentari, ordini o discipline.

Le A.S.A. rispondono per fatto dei propri dirigenti e di chiunque agisce per essi.

Le A.S.A. sono inoltre oggettivamente responsabili del comportamento dei propri atleti, allenatori, accompagnatori, dipendenti ed organizzati, nonché dei propri sostenitori e dell'ordine pubblico nei campi di gioco, dei fatti che abbiano impedito il regolare svolgimento delle gare e di quelli di cui comunque debbano rispondere per norma espressa dei regolamenti federali.

Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza delle norme statutarie e regolamentari dell'F.Cr.I., né delle disposizioni emanate dagli organi federali.

Art. 31 - Proroga della potestà disciplinare.

La cessazione dell'appartenenza alla F.Cr.I., a qualsiasi causa dovuta, non sottrae il responsabile di infrazioni verificatesi prima dello scioglimento del rapporto di affiliazione o di tesseramento alla potestà disciplinare degli organi competenti.

Art. 32 - Recidiva.

Le A.S.A. o il tesserato che, durante il medesimo anno sportivo, essendo già stato punito per infrazione disciplinare, ne commette un'altra o di questa è responsabile, soggiace ad aggravamento della sanzione punitiva erogabile per la nuova infrazione.

L'aggravamento, nel caso di infrazioni comportanti sanzioni riprovvative, si esaurisce nel minimo della squalifica o nella sospensione od inibizione temporanea fino a 7 giorni, consumandosi la recidiva, se trattasi di persone, e nell'applicazione della sanzione dell'ammenda se trattasi di A.S.A.

Nel caso di infrazioni comportanti sanzioni inibitive, l'aggravamento consiste nell'aumento fino alla metà della sanzione da infliggere per l'infrazione commessa con il minimo di una gara nel caso di sanzione inibitiva della squalifica personale.

Nel caso di infrazioni comportanti la sanzione dell'ammenda l'aggravamento consiste nell'aumento fino al doppio della sanzione da infliggere per l'infrazione commessa, e comunque non oltre il limite massimo.

Il Consiglio Federale può annualmente fissare gli aumenti o le diminuzioni dell'ammenda per la recidiva specifica da determinate infrazioni.

Sussiste la recidiva, e pertanto si applicano le norme del presente articolo, anche quando la nuova infrazione è commessa in un anno sportivo diverso da quello della precedente, ma in esso ricadono, interamente o parzialmente, gli effetti della sanzione punitiva inflitta.

La recidiva non si applica alle infrazioni comportanti la sanzione inibitiva della squalifica del campo e le sanzioni sportive.

Gli aggravamenti per recidivare di cui al presente articolo possono essere esclusi dal Giudice Unico ove questi ritenga la sussistenza di apprezzabili fatti concorrenti.

Art. 33 - Distinzioni soggettive.

Agli effetti della norma disciplinare, si considerano dirigenti delle A.S.A. quelli iscritti nei moduli di affiliazione depositati presso la Segreteria Federale e gli appartenenti alle A.S.A. medesime tesserati come dirigenti.

Agli effetti della norma disciplinare, si intendono per dirigenti federali il presidente della F.Cr.I., i componenti del Consiglio Federale, il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, il Segretario Federale ed il Tesoriere.

B) Delle specie di infrazioni

Art. 34 - Condotta da parte di tesserati configurante reato secondo le norme penali.

Chiunque ponga in essere nell'ambito dell'attività federale o in relazione a fatti ad essa direttamente collegati una condotta astrattamente configurante reato secondo le norme penali vigenti, o comunque mantenga un comportamento che risulti, per gravi motivi morali, contrario alle finalità federali è punito con una pena che va dall'inibizione temporanea al tesseramento fino al ritiro della tessera federale e con la sanzione accessoria dell'interdizione dalle cariche federali.

Il tesserato che comunque, e fuori dai casi precedenti, rivesti la qualifica di imputato in un processo penale è soggetto alla sospensione da ogni attività federale per il periodo di pendenza del processo medesimo. In caso di condanna definitiva sono applicate le sanzioni di cui al comma precedente.

Art. 35 - Inosservanza della clausola compromissoria.

Le A.S.A. affiliate e i tesserati che, senza essere espressamente autorizzati dal Consiglio Federale, promuovono azioni legali di sorta per fatti direttamente derivanti dall'attività sportiva nei confronti di appartenenti alla F.Cr.I. sono puniti con sanzione espulsiva.

Art. 36 - Violazione delle regole sul dilettantismo.

Le A.S.A. ed i tesserati che violano le regole sul dilettantismo del Comitato Internazionale Olimpico e del C.O.N.I. sono puniti con sanzione inibitiva di attività non inferiore ad un anno.

Art. 37 - Offesa alla dignità e la decoro degli organi federali.

Il tesserato che pubblicamente, con parole, scritti ed azioni lede la dignità ed il decoro degli organi federali è punito con sanzione inibitiva della squalifica fino a 10 gare o alla sospensione fino a tre mesi.

Assume particolare gravità l'aver commesso il fatto di cui al comma precedente con dichiarazioni provate alla stampa o ad altro mezzo di comunicazione di massa.

Art. 38 - Rifiuto di presentazione personale e di atti.

Chiunque, benché diffidato, si rifiuti di presentarsi ad un organo di giustizia sportiva, per essere sentito, od ometta di fare a quello pervenire atti di cui sia richiesto, è punito con sanzione inibitiva fino a tre mesi.

Si applica sanzione espulsiva se il rifiuto è inteso ad impedire la regolarità del procedimento o l'emanazione di provvedimenti di competenza dell'organo.

Art. 39 - Frode sportiva.

Ogni azione fraudolenta tendente ad eludere, mediante false attestazioni e documentazioni sull'età ed i requisiti personali, norme di divieto e di limite per la partecipazione a campionati ed altre manifestazioni ufficiali di categoria ovvero per l'assunzione di incarichi federali, costituisce frode sportiva, punibile con sanzione inibitiva fino a due anni per il tesserato, con la esclusione dal campionato o dalla manifestazione sportiva per l'A.S.A. responsabile, e con l'inibizione al tesseramento fino a due anni per il non tesserato.

Art. 40 - Illecito sportivo.

Le A.S.A. ed il tesserato che compiano o consentano che altri compiano atti idonei diretti in modo non equivoco ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara oppure ad assicurare un vantaggio in classifica sono puniti rispettivamente, a seconda della gravità del fatto, con sanzione sportiva dalla penalizzazione fino alla retrocessione in classifica e con sanzione inibitiva fino a due anni.

In quanto commesso da non tesserato l'illecito sportivo comporta la sua inibizione definitiva al tesseramento.

Art. 41 - Rifiuto di accettazione delle norme, dei provvedimenti e delle definitive decisioni degli organi federali.

Il rifiuto di accettazione delle norme statutarie e regolamentari nonché delle definitive decisioni adottate e delle disposizioni impartite dagli organi federali è motivo di preclusione alla permanenza nella F.Cr.I. ed è punito, salvi i diversi effetti dell'inottemperanza, con sanzione inibitiva non inferiore a tre mesi.

Art. 42 - Violazione del vincolo sportivo.

L'atleta che si tesserò per più A.S.A. è punito con sanzione inibitiva per l'intera stagione agonistica.

Resta valido, in ogni caso, il rapporto di tesseramento anteriore perfezionato a norma di regolamento, ma l'A.S.A. interessata può recedere con comunicazione alla Segreteria federale.

Art. 43 - Violazione dell'obbligo di partecipazione all'attività agonistica ufficiale.

È punito con la sanzione sportiva dell'esclusione dal campionato l'A.S.A. che rinunci per due volte nello stesso anno sportivo alla disputa di una gara del medesimo campionato.

Limitatamente ai campionati a squadre ridotte alla sanzione sportiva dell'esclusione dal campionato di competenza applicata per l'infrazione di cui al comma precedente non seguono automaticamente le sanzioni accessorie previste dagli artt. 23.2 e 26.1 del presente Regolamento, ma le stesse potranno totalmente o parzialmente essere escluse dagli Ufficiali di Gara, tenuto conto delle circostanze, delle ragioni oggettive che hanno determinato la seconda rinuncia, del momento in cui si è verificata, e di ogni alto elemento apprezzabile.

L'A.S.A. che rinuncia alla disputa di una gara è punita con la sanzione sportiva della perdita della gara e con la sanzione pecuniaria dell'ammenda annualmente prevista, e con la sanzione accessoria dell'indennizzo, come previsto dall'art. 25 del presente Regolamento.

Le stesse sanzioni di cui al precedente comma si applicano all'A.S.A. la cui squadra si ritira da una gara già iniziata, salva ogni diversa qualificazione dei fatti ai fini della valutazione sotto il profilo disciplinare del comportamento delle persone.

L'A.S.A. la cui squadra si presenti in campo oltre l'ora fissata od oltre il termine di tolleranza per l'inizio della gara è considerato rinunciatario e subisce le stesse sanzioni punitive di cui al terzo comma del presente articolo, salvo che non si dia ugualmente corso alla gara a norma dell'art. 8 del Regolamento Gare e Campionati.

Si applica la disposizione dell'art. 43.3 del presente Regolamento anche nel caso di squadra che si presenti in campo con numero di giocatori insufficienti per dare inizio alla gara o venga a trovarsi in tale situazione, salvo i casi di forza maggiore, dopo l'inizio della medesima.

Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, una squadra si considera presente in campo allorché non solo possa schierarsi agli ordini dell'arbitro con il numero di giocatori necessari ma anche abbia adempiuto le formalità a carico del capitano.

Le disposizioni dei commi primo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo del presente articolo si estendono, per tutto quanto applicabile, a qualsiasi altra manifestazione sportiva ufficiale federale in genere.

Art. 44 - Inosservanza dei doveri dell'A.S.A. ospitante relativi alla disponibilità e regolarità del campo di gioco, ordine pubblico e servizio igienico-sanitario, assistenza agli organi di gara ed ai dirigenti federali.

Qualora una gara non venga disputata per indisponibilità del campo di gioco determinata dallo svolgimento di altra manifestazione sportiva, sempreché debitamente comunicata per tempo dall'ASA ospitante è irrilevante anche se sia superato il termine di tolleranza per l'inizio della gara, purché al giudizio insindacabile degli Ufficiali di Gara l'incontro possa avere svolgimento regolare, e non ostino obiettive ragioni dell'A.S.A. ospitata contestualmente rappresentate e documentabili.

Le stesse sanzioni di cui al comma precedente si applicano all'A.S.A. ospitante qualora, accertata insindacabilmente dagli arbitri l'esistenza di gravi irregolarità del campo o la mancanza di attrezzature, tali da impedire il regolare svolgimento dell'incontro e rilevata l'impossibilità di ovviarvi o non essendosi provveduto entro il termine ultimo stabilito per l'inizio della gara, a questa non sia dato inizio.

Per la mancata predisposizione, a norma di regolamento e di legge, delle misure per mantenere l'ordine pubblico nel campo di gioco, del servizio igienico-sanitario e delle tutele assicurative stabilite annualmente dal Consiglio Federale, l'A.S.A. ospitante è punita con la perdita dell'incontro per 200 a 0, con una penalizzazione in classifica pari ai punti

assegnati in caso di vittoria nell'incontro, con la sanzione pecuniaria e con l'indennizzo compensativo nella misura annualmente stabilita dal Consiglio Federale.

La mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla F.Cr.I. circa l'assistenza da prestare agli Ufficiali di Gara ed ai dirigenti federali in occasione degli incontri e delle manifestazioni ufficiali, è punita, sempre che il fatto non costituisca più grave infrazione, con la sanzione pecuniaria dell'ammenda fino alla metà del massimo.

Art. 45 - Inosservanza dei doveri e divieti relativi alla formazione delle squadre e al loro equipaggiamento.

L'inosservanza delle norme sull'equipaggiamento di gioco o la mancata messa a disposizione degli arbitri del prescritto numero di palle regolamentari è punita con ammenda fino ad un quarto del massimo, ma se dall'irregolarità consegue l'impossibilità di dare inizio o di portare a termine l'incontro, si applica a carico dell'A.S.A. inadempiente la sanzione sportiva della perdita della gara.

In caso di partecipazione a gare di giocatore o allenatore o dirigente accompagnatore in posizione irregolare, l'A.S.A. di appartenenza è punita con la sanzione sportiva della perdita della gara su reclamo di parte o, in caso di sconfitta sul campo, la sanzione pecuniaria dell'ammenda fino ad un quarto del massimo previsto.

Nelle manifestazioni comportanti classifica qualora l'incontro sia stato omologato senza applicazione d'ufficio della predetta sanzione sportiva, può essere inflitta all'A.S.A. stessa la penalizzazione di uno o due punti in classifica a seconda che il risultato della gara sia stato omologato con uno o due punti in classifica a suo favore, sempre che emergano e siano ritenute la particolare rilevanza del fatto nello svolgimento sportivo sia della singola gara sia della manifestazione o fase della medesima complessivamente considerata e, insieme, la particolare incidenza dell'elemento soggettivo di cui all'art. 30 del presente regolamento.

In ogni caso tale potere d'ufficio può e deve essere esercitato esclusivamente e perentoriamente fino alla formazione della classifica che definisce una fase della manifestazione per provvedimenti da adottare ai fini di una successiva diversa fase ovvero, quando non sussiste alcuna articolazione in fasi successive, in sede di formazione della classifica conclusiva.

Comunque, se la posizione irregolare deriva da sanzione inibitiva, questa può essere inasprita fino al doppio, nei limiti del massimo previsto.

Art. 46 - Ritardata presentazione in campo.

L'A.S.A. la cui squadra si presenta in campo entro il termine utile per dare inizio alla gara ma in ritardo rispetto all'ora stabilita per l'inizio della stessa è punita con la sanzione pecuniaria dell'ammenda a norma di quanto stabilito annualmente dal Consiglio Federale.

Art. 47 - Fatti influenti sulla regolarità delle gare.

L'A.S.A., cui siano riferibili a norma dell'art. 30 del presente Regolamento fatti o situazioni che hanno decisamente influito sul regolare svolgimento della gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la sanzione sportiva della perdita della gara, su reclamo d'ufficio o di parte.

Art. 48 - Intemperanze dei sostenitori.

L'A.S.A. ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di manifestazioni d'intemperanza da parte dei propri sostenitori è punita:

- a) se l'infrazione si concreta in comportamento ingiurioso o minacce, prima, dopo o durante la gara, nei confronti degli Ufficiali di Gara ed assimilabili, dei dirigenti, allenatore e atleti della squadra avversaria, ovvero in azioni turbative o pericolose, con l'ammenda fino alla metà del massimo previsto;
- b) se l'infrazione si concreta in azioni intese a recare danno o in invasione del campo di gioco e delle attrezzature con intenti aggressivi, sia prima che durante o dopo la gara, nei confronti di persone e in specie di quelle indicate alla precedente lettera, con la sola ammenda fino al massimo o con la sanzione inibitiva della squalifica del campo fino a tre giornate effettive di gara unita all'ammenda;
- c) se per i fatti di cui alla precedente lettera (b) si verificano violenze alle persone, con la squalifica del campo fino al massimo previsto unita all'ammenda.

Resta impregiudicata l'applicazione della sanzione di cui all'art. 47 del presente Regolamento.

Art. 49 - Violazione dei doveri sportivi dei partecipanti alle gare.

Con riferimento ai doveri di cui all'art. 19 del Regolamento Gare e Campionati, l'atleta partecipante ad una manifestazione sportiva, è punito:

- a) con sanzione riprovativa:
 - dell'ammonizione, per le mancanze disciplinari di comportamento scorretto nei confronti di avversario, di compagni di squadra o del pubblico, di gioco scorretto, di ostruzionismo, di proteste contro decisioni arbitrali, di condotta non regolamentare in genere;
 - della diffida di squalifica, per maggior gravità, continuità e cumulo delle mancanze suddette, nonché per comportamento irrispettoso nei confronti degli Ufficiali di Gara ed assimilabili, per gioco violento e per linguaggio turpe o blasfemo;
- b) con sanzione inibitiva:
 - della squalifica fino a due gare, per maggior gravità, continuità e cumulo delle mancanze disciplinari di cui al secondo gruppo della precedente lettera (a) per comportamento scorretto nei confronti degli Ufficiali di Gara ed assimilabili, per atti violenti, in reazione, nei confronti di avversari, per comportamento provocatorio, aggressivo e ingiurioso verso atleti, accompagnatori o allenatori;
 - della squalifica da due a quattro gare, per maggior gravità o continuità o cumulo delle mancanze disciplinari di cui al precedente gruppo della presente lettera (b), per frasi e atti ingiuriosi nei confronti degli Ufficiali di Gara ed assimilabili, per azioni violente nei confronti di atleti, accompagnatori o allenatori;
 - della squalifica da tre a sei gare, in caso di maggior gravità o continuità delle mancanze disciplinari di cui al secondo gruppo della presente lettera (b), e di comportamento aggressivo e minacce nei confronti degli Ufficiali di Gara ed assimilabili;
 - della squalifica da quattro a dieci gare o fino a tre mesi, per atti di particolare violenza nei confronti di atleti, allenatori o accompagnatori, per maggior gravità della condotta aggressiva e minacciosa nei confronti degli Ufficiali di Gara ed assimilabili o per reiterazione o particolare insistenza in essa, per resistenza ad abbandonare il campo di gioco dal quale espulso.

Le stesse infrazioni di cui al comma precedente commesse dal capitano comportano un aggravamento della sanzione, applicandosi la maggiore sanzione riprovativa in luogo della minore, la squalifica per una gara in luogo della diffida di squalifica, e negli altri casi sanzione inibitiva aumentata fino alla metà del massimo previsto.

Inoltre il capitano è punito per l'inosservanza dei doveri suoi propri ed in particolare:

- con sanzione riprovativa e fino alla squalifica per tre gare, qualora non intervenga attivamente, quando necessario, presso i propri giocatori per ottenere il rispetto delle decisioni degli Ufficiali di Gara ed assimilabili;
- con sanzione inibitiva fino alla squalifica per sei gare o per un periodo di effettiva attività agonistica fino a due mesi, qualora non presti efficace assistenza agli arbitri per prevenire e sedare eventuali incidenti.

L'allenatore e il dirigente accompagnatore o qualsiasi altro tesserato ammesso al recinto di gioco è punito:

- con sanzione riprovativa fino ad un massimo di sei mesi a seconda della gravità, in caso di proteste, comportamento irrispettoso, scorretto, ingiurioso o minaccioso nei confronti di atleti e accompagnatori;
- con sanzione inibitiva fino a sei mesi, l'allenatore, e fino ad un anno il dirigente accompagnatore o altro tesserato ammesso nel recinto di gioco, nel caso di resistenza ad abbandonare il recinto di gioco dal quale espulso.

Per le infrazioni previste dal presente articolo, commesse collettivamente dai tesserati di un'A.S.A., questa è comunque punita, a seconda della gravità del fatto, con ammenda fino alla metà del massimo, a prescindere dalle sanzioni individualmente applicate e applicabili.

Art. 50 - Aggressione ad ufficiale di gara.

Chi assale violentemente o percuote un ufficiale di gara è punito con la sanzione del ritiro della tessera federale, o se non tesserato, con la sanzione dall'inibizione definitiva al tesseramento.

Chi compie atti idonei e non equivoci diretti a commettere aggressione ad ufficiale di gara, ne risponde a titolo di tentativo se la azione non si compie e l'evento non si verifica, ed è punito con sanzione disciplinare di natura inibitiva fino al massimo previsto.

Art. 51 - Dichiarazioni irrispettose sull'operato degli Ufficiali di Gara ed assimilabili rese alla stampa.

Il tesserato che rende alla stampa o ad altro mezzo di comunicazione di massa dichiarazioni oltraggiose sull'operato di un ufficiale di gara ed assimilabili è punito con sanzione inibitiva della squalifica fino a sei gare o fino a due mesi, se atleta o allenatore, ovvero della sospensione fino a tre mesi.

TITOLO IV

L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE

Art. 52 - Potere discrezionale dell'organo giudicante: criteri e limiti.

Nei limiti fissati dalla norma disciplinare, l'organo giudicante applica la sanzione discrezionalmente, indicando l'infrazione commessa.

Nell'applicazione della sanzione non si possono oltrepassare i massimi stabiliti per ciascuna specie di infrazione, salvi gli effetti della recidiva previsti dall'art. 32 del presente Regolamento.

Nell'applicazione della sanzione si può scendere al di sotto dei minimi, quando si ritenga la particolare rilevanza di elementi a favore del responsabile nell'ambito delle valutazioni di cui all'art. 52.1 nonché degli effetti delle sanzioni erogate sul campo.

Nell'applicazione delle sanzioni inibitive ad atleti od allenatori, l'organo giudicante sceglie discrezionalmente, anche quando non espressamente previsto, tra la squalifica per gare e la squalifica a tempo secondo opportunità e valutazione dell'incidenza effettiva dell'una o dell'altra specie di sanzione sull'attività agonistica ufficialmente programmata, tenendo presente che la squalifica per gare è di naturale applicazione quando l'infrazione è commessa in manifestazioni specifiche articolate secondo un sequenza di turni successivi e riproposizioni annuali nel calendario sportivo, e che della squalifica a tempo, di per sé sanzioni di maggiore gravità, in quanto inibizione di carattere globale e rilevante ai fini della interdizione comminata dall'art. 28 del presente Regolamento, può occorrendo essere posticipata ed anche frazionata il momento di decorrenza operativa.

Nel caso di cumulo nella stessa persona della funzione di dirigente e di atleta o allenatore, l'organo giudicante applica la sanzione tenendo conto della funzione assolta di fatto nel momento dell'infrazione, e, quando non sia possibile distinguere, può punire l'addebito sotto i diversi profili, salvo quanto previsto nell'art. 53 del pre-sente Regolamento.

Art. 53 - Gravità dell'infrazione: valutazione agli effetti della sanzione.

Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nel precedente articolo, l'organo giudicante deve tenere conto:

- a) della natura, della specie, dei mezzi, dell'oggetto, del tempo, del luogo e di ogni altra modalità dell'azione;
- b) della rilevanza del danno o degli effetti o del pericolo determinati;
- c) della intensità del dolo o del grado della colpa;
- d) della insistenza dell'azione;
- e) dell'infrazione;
- f) dei precedenti disciplinari del responsabile.

Deve tenere conto altresì di:

- a) dell'età del responsabile, della qualifica rivestita e della funzione esercitata dal medesimo;
- b) delle aggravanti previste per l'infrazione.

Art. 54 - Cumulo.

L'organo di giustizia può sempre comprendere in un'unica sanzione più infrazioni disciplinari commesse nella stessa occasione, applicando, sulla sanzione più grave e ove in questa non ritenga assorbite le altre, inasprimenti nei limiti di cui all'art. 32 del presente Regolamento.

Art. 55 - Organi di giustizia sportiva: elencazione.

Hanno giurisdizione in materia disciplinare, ciascuno nei limiti di competenza stabiliti nei successivi articoli 56, 57, 58, 59, 60 e 61:

- a) il Giudice Unico;
- b) il Procuratore Federale.
- c) la Commissione Giudicante;

- d) la Commissione d'Appello;
- e) il Consiglio Federale;
- f) il Presidente Federale.

Art. 56 - Competenza del Giudice Unico.

Il Giudice Unico è un organo monocratico di prima istanza.

Il Giudice Unico ed il suo sostituto sono nominati dal Consiglio Federale all'inizio e per la durata del quadriennio olimpico.

Compito primario del Giudice Unico è quello di omologare tutti i risultati delle manifestazioni agonistiche indette e controllate dalla F.Cr.I.

Il Giudice Unico adotta le decisioni tecnico-disciplinari a seguito delle infrazioni e comportamenti contrastanti i Regolamenti di disciplina evidenziati nei verbali di gara trasmessi dagli Arbitri.

È inoltre chiamato a pronunciarsi sui reclami preannunciati agli arbitri e successivamente presentati in conformità alle modalità di ricorso di seguito specificate all'art. 97.

In funzione giudicante di secondo grado adotta le decisioni tecnico-disciplinari sui ricorsi presentati avverso le decisioni di primo grado in prima istanza erogate.

Il Giudice Unico esplica l'attività di propria competenza sull'intero territorio nazionale.

Art. 57 - Competenza del Procuratore Federale.

Il Procuratore Federale ed il suo sostituto sono nominati dal Consiglio Federale all'inizio di ogni quadriennio olimpico e durano in carica per un quadriennio.

All'ufficio del Procuratore Federale, composto dal Procuratore Federale, dal suo sostituto e da uno o più collaboratori scelti dal Procuratore Federale stesso, sono attribuite le funzioni d'indagine e le funzioni requirenti davanti agli Organi di Giustizia.

Il Procuratore Federale svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale con le procedure previste dai Regolamenti Organico, di Giustizia e di Disciplina.

Art. 58 - Competenza della Commissione Giudicante.

La Commissione Giudicante è l'organo di giustizia di prima istanza. La Commissione Giudicante è composta da tre membri effettivi e due membri supplenti che sono nominati dal Consiglio Federale all'inizio e per la durata del quadriennio olimpico.

Il Presidente della Commissione Giudicante viene eletto in seno ai tre membri effettivi della Commissione nella loro prima riunione, che viene convocata dal Presidente della Federazione entro quindici giorni dalla formazione dell'Organo.

La Commissione Giudicante si intende validamente costituita con la presenza dei tre membri effettivi, eventualmente sostituiti in caso di impedimento dai supplenti. In assenza del Presidente, ne assume le veci il membro effettivo della commissione più anziano.

Tutte le decisioni della Commissione Giudicante vengono prese a maggioranza dei voti.

La Commissione Giudicante quale organo collegiale di prima istanza è competente a giudicare:

- a) le infrazioni commesse dai dirigenti federali, centrali o periferici o dai dirigenti delle A.S.A. nell'ambito delle loro specifiche qualità;
- b) le infrazioni commesse dagli Ufficiali di Gara iscritti agli Albi nell'ambito delle loro specifiche qualità;
- c) sui reclami avverso la validità delle Assemblee Nazionali, Regionali e Provinciali;
- d) sui reclami avverso la delibera di cessazione di un'A.S.A. per inattività agonistica;
- e) in materia di ineleggibilità ed incompatibilità;
- f) in materia di reclami avverso la decadenza delle cariche;
- g) in materia di radiazione;
- h) in relazione alle domande di ricsuzione del Giudice Unico.

La Commissione Giudicante esplica l'attività di propria competenza sull'intero territorio nazionale.

Art. 59 - Competenza della Commissione d'Appello.

La Commissione d'Appello è l'organo di giustizia di seconda istanza. Essa è composta da tre membri effettivi e due membri supplenti che sono nominati dal Consiglio Federale all'inizio e per la durata del quadriennio olimpico.

Il Presidente della Commissione d'Appello viene eletto in seno ai tre membri effettivi della Commissione nella loro prima riunione che viene convocata dal Presidente della Federazione entro quindici giorni dalla formazione dell'Organo.

La Commissione d'Appello si intende validamente costituita con la presenza dei tre membri effettivi, eventualmente sostituiti in caso di impedimento dai supplenti. In assenza del Presidente, ne assume le veci il membro effettivo della commissione più anziano. Tutte le decisioni della Commissione d'Appello vengono prese a maggioranza dei voti.

La Commissione d'Appello esplica la propria funzione sull'intero territorio nazionale quale organo collegiale di seconda istanza, con le seguenti competenze:

- a) quale unico organo di giustizia di seconda istanza su tutti i gravami presentati avverso le decisioni del Giudice Unico emesse in seconda istanza e della Commissione Giudicante;
- b) in relazione alle domande di ricsuzione di uno o più membri della Commissione Giudicante;
- c) sui procedimenti di riabilitazione;
- d) in materia di conflitto di competenza tra gli organi di giustizia di primo grado.

In occasione delle Assemblee Federali nazionali, la Commissione d'Appello assume la funzione di Commissione Verifica Poteri ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Federale.

La Commissione d'Appello può, inoltre, proporre al Consiglio Federale modifiche ed integrazioni al presente Regolamento.

Art. 60 - Competenza del Consiglio Federale.

Il Consiglio Federale ha competenza esclusiva in ordine alla concessione dell'amnistia e dell'indulto, prefissando i limiti del provvedimento ed in osservanza delle disposizioni del Regolamento di Giustizia.

Art. 61 - Competenza del Presidente Federale.

Il Presidente Federale ha competenza esclusiva in ordine alla facoltà di concedere la grazia, osservando le disposizioni del Regolamento di Giustizia.

La facoltà di concedere la grazia può essere esercitata purché risulti scontata la metà della pena o, in caso di radiazione, almeno cinque anni.

Art. 62 - Deferimento all'organo di giustizia sportiva competente.

Il deferimento all'organo di giustizia sportiva competente avviene nei termini e nei modi previsti dall'art. 63 del presente Regolamento.

Art. 63 - Procedimento.

L'organo giudicante ha notizia dell'infrazione disciplinare dai documenti degli ufficiali di gara, dal deferimento degli altri organi di giustizia sportiva, dal rapporto degli organi e dirigenti federali, dalle denunce e dai reclami e dai ricorsi presentati dalle A.S.A.

La norma regolamentare disciplina la forma, la forza probatoria e gli atti di integrazione dei documenti di gara e delle denunce, dei reclami e dei ricorsi presentati.

Ogni organo o dirigente federale ha il potere di rapporto su fatti attinenti la vita della Federazione.

Le denunce delle A.S.A. devono essere prese in considerazione purché presentate secondo le modalità previste dal presente Regolamento e firmate dal legale rappresentante.

I reclami delle A.S.A. sono presi in considerazione in quanto ammissibili e per i casi espressamente previsti dalle disposizioni del Regolamento di Giustizia.

Deve procedersi a formale inchiesta a norma dell'art. 65 del presente Regolamento per l'applicazione delle seguenti sanzioni:

a) a carico di A.S.A.:

- squalifica del campo per più di tre gare;
- penalizzazione di più di due punti in classifica per infrazione diversa da quella di cui all'art. 44.2 del presente Regolamento;
- retrocessione in classifica;
- esclusione dal campionato per frode sportiva;
- sospensione da ogni attività per un periodo superiore a sei mesi;
- radiazione;

b) a carico di persone:

- squalifica per oltre dieci gare;
 - sospensione o inibizione per un periodo superiore a tre mesi;
 - ritiro della tessera;
 - inibizione definitiva al tesseramento.
- deve sempre procedersi a formale inchiesta per le infrazioni pervenute e non riferite in documenti ufficiali o in rapporti di organi dirigenti federali ma basate su documentazione inoppugnabile.

In ogni altro caso l'organo di giustizia sportiva emette il provvedimento disciplinare sulla base degli atti ufficiali e di riscontro secondo quanto precisato all'art. 41 del Regolamento Gare e Campionati.

Art. 64 - Sospensione preventiva.

La sospensione preventiva dall'attività, può essere proposta dal Procuratore Federale ai singoli organi di giustizia sportiva nell'ambito della rispettiva competenza.

La sospensione preventiva dall'attività può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato, e cessa con la conclusione del procedimento e comunque dopo tre mesi dalla data di comunicazione.

Art. 65 - Inchiesta.

L'inchiesta formale prevista dall'articolo precedente si apre con la contestazione delle infrazioni all'inquisito a mezzo raccomandata a/r diretta all'A.S.A. interessata anche nel caso si proceda contro persone ad essa appartenenti.

L'A.S.A. o le persone sottoposte ad inchiesta hanno diritto di sospensione preventiva dalla carica mediante provvedimento dell'organo che conduce l'inchiesta, ove già non sospesi dall'organo deferente o per effetto del deferimento.

L'espletamento delle inchieste è affidato all'ufficio del Procuratore Federale.

L'organo di giustizia competente, completata l'istruttoria da parte dell'ufficio del Procuratore Federale, emette provvedimento motivato di proscioglimento o di condanna.

In ogni caso il procedimento disciplinare si estingue e non può più essere aperto quando siano decorsi 180 giorni dalla contestazione delle infrazioni.

Art. 66 - Pubblicazione e comunicazione dei provvedimenti disciplinari.

I provvedimenti disciplinari a carico delle A.S.A. o di singoli tesserati nonché quelli a carico di non tesserati vengono pubblicati sui comunicati ufficiali che, nel caso di sanzioni più gravi delle riprovative, devono essere trasmessi alle A.S.A. colpite dai provvedimenti stessi o di appartenenza dei tesserati puniti, con raccomandata a/r e, in caso di particolare urgenza, preannunciato per telegramma o, eccezionalmente a mezzo fonogramma.

Il preannuncio ha valore di notifica agli effetti della esecuzione della sanzione.

Il comunicato ufficiale relativo ad un incontro o a una serie di incontri riporta tutte le sanzioni disciplinari e i provvedimenti di sospensione preventiva che l'organo di giustizia sportiva ha ritenuto di applicare in base all'istruttoria espletata.

Qualora, per esigenze di procedimento o comunque occorrendo, non possa subito emettere il provvedimento, l'organo giudicante esprime esplicita riserva di decisione nel comunicato stesso.

TITOLO V L'ESECUZIONE DELLA SANZIONE

Art. 67 - Esecutività.

Le sanzioni di espulsione e quelle pecuniarie divengono esecutive allorché il provvedimento con il quale sono state inflitte non è più soggetto ad impugnazione.

Tutti gli altri provvedimenti disciplinari sono immediatamente esecutivi e producono i loro effetti, nonostante impugnazione, salvo quanto previsto dagli artt. 68 e 69 del presente Regolamento.

Art. 68 - Esecuzione delle sanzioni pecuniarie.

La sanzione pecuniaria dell'ammenda si esegue mediante detrazione dall'importo della cauzione e dall'eventuale rimborso annuale. Qualora tali voci non risultassero sufficienti a sanare l'ammenda, questa deve essere integrata inviando alla Segreteria Federale, entro 15 giorni decorrenti dalla data in cui il provvedimento disciplinare è diventato esecutivo, la somma residua.

In caso di mancata corresponsione nel termine suddetto sarà dovuta dall'A.S.A. inottemperante una indennità di mora pari al 20% se l'invio della somma avverrà non oltre il quindicesimo giorno da tale scadenza, al 40% se l'invio avverrà non oltre il trentesimo giorno dalla stessa, al 100% dopo tale ultimo termine.

Tale inadempienza, comunque, è rilevante agli effetti dell'esclusione dell'A.S.A. dalla partecipazione all'Assemblea Nazionale della F.Cr.I. e a qualsiasi altro organo, anche straordinario di natura assembleare.

La sanzione accessoria dell'indennizzo si esegue, da parte della Segreteria Federale, trasferendo all'A.S.A. cui è dovuta, la somma stabilita nel provvedimento detraendola dalla cauzione del debitore.

Art. 69 - Esecuzione delle sanzioni inibitive: squalifica del campo.

La squalifica del campo è di norma limitata alle gare della squadra che ha dato origine alla sanzione e si esegue a partire dalla gara immediatamente successiva alla comunicazione del provvedimento dell'organo di giustizia sportiva ai sensi dell'art. 66 del presente Regolamento, sempre che sia pervenuta almeno entro le ore 12 del giorno prima di quello fissato per lo svolgimento della gara stessa. A questo, come ad ogni altro effetto, una gara di recupero deve considerarsi disputata nel giorno del suo effettivo svolgimento e non si deve pertanto tenere alcun conto di quello della sua originaria programmazione.

La sanzione si considera scontata solo per la gara che ha avuto compimento con un risultato validamente acquisito.

La squalifica non scontata nell'anno sportivo in cui è stata inflitta deve essere scontata nell'anno successivo.

Art. 70 - Esecuzione delle sanzioni inibitive: squalifica di atleta o allenatore.

La squalifica per gare è punita con la non partecipazione del punito a gare consecutive del campionato in cui è stata commessa l'infrazione in oggetto, a partire dalla prima successiva alla comunicazione ai sensi dell'art. 66 del presente Regolamento.

Una gara di recupero deve considerarsi disputata nel giorno del suo effettivo svolgimento e non si deve tenere conto alcuno di quello della sua originaria programmazione.

La sanzione si considera scontata solo per la gara che ha avuto compimento con un risultato validamente acquisito.

La squalifica non scontata nell'anno sportivo in cui è stata inflitta deve essere scontata nell'anno successivo, sempre nel campionato corrispondente, ovvero, nel caso di tesseramento per altra A.S.A. che non vi partecipi, nel campionato di competenza della sua prima squadra.

La squalifica per gare comporta l'inibizione a partecipare a gare di altri campionati in corso, antecedenti o contemporanee a quelle cui si riferisce la squalifica inflitta come specificato, di volta in volta, dal provvedimento emesso dal Giudice Unico.

La squalifica inflitta in occasione di altra manifestazione ufficiale è perseguita con la non partecipazione del punito alle successive gare della stessa e a quella del campionato di competenza dell'A.S.A. nell'ordine in cui si presentano, a partire dalla prima successiva alla comunicazione a norma del primo comma del presente articolo.

Art. 71 - Esecuzione delle sanzioni inibitive: sospensione.

La sanzione inibitiva della sospensione personale e delle A.S.A. sono eseguite con l'astensione da ogni attività per il tempo previsto, considerato continuativamente.

Art. 72 - Esecuzione della sospensione preventiva.

Il precedente art. 71 si applica all'esecuzione della sospensione preventiva disciplinata dall'art. 64 del presente Regolamento.

Art. 73 - Esecuzione delle sanzioni sportive.

Le sanzioni sportive della perdita della gara, della penalizzazione di uno o più punti in classifica e della retrocessione si eseguono dall'organo di giustizia sportiva competente in sede di omologazione o tenendone conto in sede di formulazione delle classifiche della manifestazione cui si riferiscono.

TITOLO VI

ESTINZIONE DELL'INFRAZIONE E DELLA SANZIONE

A) Estinzione dell'infrazione

Art. 74 - Prescrizione.

Tutte le infrazioni per le quali non siano stati emanati provvedimenti disciplinari si prescrivono in ogni caso con l'inizio o la fine dell'anno sportivo successivo a quello in cui sono state commesse.

Le infrazioni commesse dopo il termine di un anno sportivo si considerano ricadenti in quello successivo.

Art. 75 - Amnistia.

L'amnistia estingue le infrazioni disciplinari per le quali è concessa e fa cessare l'esecuzione della sanzione applicata.

L'amnistia è limitata alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla deliberazione, salvo che questa stabilisca una data anteriore.

Competente a concedere l'amnistia è il Consiglio Federale, che ne fissa il grado di estensione e le modalità, e può sottoporla a condizioni ed obblighi.

Di regola non può essere concessa più di un'amnistia per ogni periodo di mandato del Consiglio Federale.

Per i procedimenti in corso, l'organo giudicante applica l'amnistia sempre che il giudicabile non la rifiuti.

In caso l'amnistia sia condizionata o soggetta ad obblighi, il provvedimento è sospeso fino al termine stabilito nella deliberazione.

B) Estinzione della sanzione

Art. 76 - Condono.

Il condono estingue la sanzione punitiva inflitta, in tutto o in parte, o la commuta in un'altra specie di sanzione stabilita dalle norme federali.

Competente a concedere il condono è il Consiglio Federale che ne fissa i limiti e può sottoporlo a condizione ed obblighi.

Art. 77 - Grazia.

Il Presidente Federale ha il potere di grazia. Esso è limitato alle sanzioni disciplinari erogate a persone.

La grazia estingue le sanzioni disciplinari erogate condonandole in tutto o in parte o commutandole in altre specie di sanzioni stabilite dalle norme federali.

Art. 78 - Procedimento relativo alla grazia.

La domanda di grazia è diretta al Presidente Federale e deve essere portata a conoscenza del Segretario Federale.

La domanda di grazia deve essere sottoscritta dalla persona cui è stata erogata la sanzione disciplinare.

Il Presidente Federale provvede alla concessione della grazia.

La deliberazione sulla grazia è pubblicata nel comunicato ufficiale dell'organo giudicante che ha inflitto la sanzione.

TITOLO VII

DISCIPLINA INTERNA DELLE A.S.A.

Art. 79 - Fonte regolatrice.

La disciplina interna delle A.S.A., è regolata dai rispettivi statuti e regolamenti.

Art. 80 - Ratifica.

I provvedimenti disciplinari a carattere inibitivo, inflitti con carattere di ufficialità dalle A.S.A ai propri tesserati, devono essere notificati alla Segreteria Federale.

TITOLO VIII

DELLE IMPUGNAZIONI IN GENERALE

Art. 81 - Nozione di impugnazione

L'impugnazione è un mezzo volto ad ottenere una pronuncia, che faccia giusta applicazione delle norme statutarie e regolamentari, in ordine allo svolgimento e al risultato di una gara ovvero in ordine ad una determinata situazione definita da precedente pronuncia o atto di un organo della F.Cr.I.

Art. 82 - Distinzione delle impugnazioni con riferimento all'oggetto.

1. Le impugnazioni consentite nell'ordinamento della F.Cr.I. si distinguono in:

- a) impugnazioni tecniche;
- b) impugnazioni in materia disciplinare;
- c) impugnazioni in materia di trasferimenti.

2. Le impugnazioni tecniche riguardano lo svolgimento o l'esito di una gara e possono riferirsi esclusivamente a:

- a) irregolarità del campo di gioco;
- b) posizione irregolare in gara di atleta o allenatore o dirigente accompagnatore;
- c) incidenti avvenuti in occasione di gara.

3. Le impugnazioni in materia disciplinare riguardano tutti i provvedimenti disciplinari adottati dagli organi giudicanti a norma del Regolamento di Disciplina.

4. Le impugnazioni in materia di trasferimenti riguardano le decisioni adottate dal Consiglio Federale sulle opposizioni presentate dalle A.S.A. in merito alle domande di scioglimento del vincolo come specificato nel Regolamento Organico vigente.

Art. 83 - Distinzione delle impugnazioni con riferimento al grado ed alle procedure: reclami, ricorsi ed appelli.

1. I mezzi di impugnazione si distinguono in:

- a) reclami;
- b) ricorsi;
- c) appelli.

a) Il reclamo è un'impugnativa di primo grado, non diretta contro un provvedimento emesso da un organo di giustizia sportiva;

b) Il ricorso è un'impugnativa di primo grado diretta contro un provvedimento emesso da un organo di giustizia sportiva;

c) L'appello è un'impugnativa di secondo grado, diretta a promuovere il riesame di un provvedimento di organo giustizia sportiva.

2. Le procedure di impugnazione si distinguono in:

- a) ordinarie;
- b) d'urgenza.

a) Sono ordinarie, quando l'impugnazione viene presentata con le modalità di cui agli artt. 86 e 89 del presente Regolamento e nel termine perentorio di cui all'art. 87 del medesimo;

b) sono d'urgenza, qualora nell'istanza presentata sia motivata tale necessità e sostenuta dal pagamento della tassa opportunamente fissata dal Consiglio Federale. Ove l'istanza d'urgenza venga tempestivamente ritirata il giudizio si intende trasformato da urgente in ordinario.

In caso di accoglimento dell'istanza le tasse di reclamo o di ricorso vengono restituite.

Art. 84 - Soggetti interessati e legittimati.

1. Può proporre impugnativa esclusivamente chi vi abbia interesse diretto con riferimento al provvedimento impugnato e alla questione dedotta;

2. Per ogni specie di impugnativa la norma stabilisce chi può proporla e in quali limiti.

3. Le A.S.A. sono legittimate a proporre impugnazioni per fatti o contro provvedimenti che le riguardino direttamente nonché contro provvedimenti disciplinari che interessano direttamente i loro tesserati, i quali, pertanto, non hanno diritto di impugnativa personale salvo le eccezioni di cui appresso.

4. Hanno diritto di impugnativa personale i dirigenti federali, i dirigenti delle A.S.A. e gli Ufficiali di Gara.

5. Gli atleti e gli allenatori possono sempre proporre impugnativa personale contro i provvedimenti di squalifica a tempo e di ritiro della tessera federale anche ove sia proposta impugnazione da parte dell'A.S.A. di appartenenza.

Art. 85 - Organi di giustizia federale.

1. Sono organi di giustizia federale, secondo la competenza stabilita nelle norme relative a ciascuna specie di impugnazione:

- a) il Giudice Unico;
- b) il Procuratore Federale;
- c) la Commissione Giudicante;
- d) la Commissione d'Appello;
- e) il Consiglio Federale;
- f) il Presidente Federale;

Art. 86 - Formalità ordinarie per la proposizione delle impugnazioni.

1. Salvo disposizioni particolari i mezzi di impugnazione devono:

- a) essere diretti all'organo competente a decidere l'impugnazione, con sottoscrizione autografa del legale rappresentante dell'A.S.A. interessata o di chi è legittimato a sostituirlo, ovvero della persona direttamente interessata, a mezzo raccomandata, consegnata alla Posta entro il termine fissato per ciascuno di essi;
- b) essere inviati entro il termine stesso, in copia conforme a mezzo raccomandata ai diretti controinteressati;
- c) riportare gli estremi dell'atto del provvedimento che si intende impugnare e l'esposizione, sia pure sommaria, di tutti i motivi di impugnazione, sia di fatto che di diritto, con l'indicazione delle norme che si assumono violate o che si intenda vengano riesaminate;
- d) prevedere la deduzione della prescritta tassa;
- e) essere preceduti, nei casi previsti, da riserva o da preannuncio di reclamo;

2. Per quanto riguarda la disposizione di cui all'art. 86a, l'impugnazione può essere proposta anche mediante deposito dell'atto presso la sede dell'organo di giustizia sportiva cui è diretta, previa osservanza dell'onere di invio di copia ai controinteressati contestualmente comprovata.

Art. 87 - Termini ordinari.

1. I mezzi di impugnazione, salvo particolari disposizioni, devono essere proposti, a pena di irricevibilità entro e non oltre i seguenti termini:

- a) reclami tecnici: entro le quarantotto ore successive all'effettuazione della gara cui si riferiscono, fermo restando che il preannuncio di reclamo e la relativa tassa devono essere presentati agli Ufficiali di Gara al termine dell'incontro;
- b) ricorsi: entro le quarantotto ore successive al ricevimento del dispositivo di condanna;
- c) appelli: entro sette giorni da quello in cui è pervenuta all'A.S.A. o alla persona legittimata la comunicazione del provvedimento;

2. Nel computo del termine non si comprende il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza e si computa invece il giorno finale;

3. Il termine che scade in giorno festivo è prorogato di diritto al successivo giorno non festivo.

Art. 88 - Tasse di impugnazione.

1. Il Consiglio Federale determina annualmente l'ammontare della tassa dovuta per ciascun mezzo di impugnazione;

2. La tassa prescritta viene sottratta direttamente dalle cauzioni e dai rimborsi spettanti all'impugnante;

3. In caso di accoglimento anche parziale dell'impugnativa, la tassa è restituita. In caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità o irricevibilità dell'impugnativa, la tassa viene incamerata.

Art. 89 - Intervento degli organi che hanno emesso il provvedimento impugnato e dei controinteressati.

L'organo che ha emesso il provvedimento contro il quale la impugnazione è proposta può rimettere in qualunque momento, anche se non richiesto, le proprie osservazioni all'organo competente a decidere l'impugnazione.

Il diretto controinteressato, intendendosi per tale l'A.S.A. o la persona che la previsione normativa espressamente considera tra gli aventi potere di impugnativa in relazione all'oggetto, entro tre giorni dalla data di ricevimento della copia dell'impugnazione, può far pervenire all'organo decidente le proprie deduzioni.

Art. 90 - Irrilevanza dell'impugnazione di secondo ed ultimo grado sull'esecutorietà dei provvedimenti degli organi di giustizia sportiva.

Gli appelli e i ricorsi non sospendono l'efficacia delle decisioni e dei provvedimenti impugnati i quali sono immediatamente esecutivi.

Art. 91 - Rinuncia all'impugnazione.

Chi ha proposto impugnazione può rinunciare con dichiarazione diretta, prima che intervenga la decisione, all'organo competente, il quale prendendone atto, dichiara il non luogo a procedere per rinuncia e dispone la restituzione della tassa, dedotte le eventuali spese di istruzione.

Art. 92 - Riunione di impugnazioni.

Quando, nei casi in cui sussista una pluralità di interessati, siano proposte più impugnazioni contro lo stesso atto o comunque la pronuncia sull'una implichi pronuncia su altre, l'organo competente ne dispone la riunione emettendo un'unica decisione.

Art. 93 - Trattazione e decisione delle impugnative.

I mezzi di impugnazione validamente proposti sono presi in esame dagli organi competenti e decisi con provvedimenti succintamente motivati, fermo restando il previo compimento di atti istruttori.

Sono dichiarati inammissibili i mezzi di impugnazione proposti ad organo incompetente, quelli proposti avverso provvedimenti o decisioni inoppugnabili, quelli proposti da persona o A.S.A. che non sia parte interessata.

Sono dichiarati irricevibili quelli presentati dopo la scadenza del termine stabilito, quelli non accompagnati dalla prescritta tassa o con tassa insufficiente o comunque proposti senza l'osservanza totale delle formalità di cui agli artt. 86 e 88 del presente Regolamento o delle altre previste da norme particolari.

La decisione è emanata ed acquista immediata esecutività con la sottoscrizione di tutti i componenti dell'organo di giustizia e, per quanto attiene al Consiglio Federale, con la sottoscrizione dell'atto di tutti i suoi componenti.

La decisione deve essere sempre comunicata con raccomandata a/r all'A.S.A. o alla persona che ha proposto l'impugnazione nonché al controinteressato, salva diversa disposizione speciale, e all'organo competente per la sua attuazione, il quale ne curerà la pubblicazione sui comunicati ufficiali di competenza ove si tratti di materia per la quale ciò sia previsto e dovuto.

TITOLO IX DELLE IMPUGNAZIONI TECNICHE

Art. 94 - A.S.A. interessate e mezzi di impugnazione in materia tecnica.

La facoltà di impugnazione compete, per tutte le impugnazioni tecniche, esclusivamente alle due A.S.A. che hanno sostenuto o che dovevano sostenere la gara cui il rilievo tecnico si riferisce, sempre che sussista un interesse concreto e attuale all'impugnazione con riferimento al provvedimento richiesto.

Art. 95 - Ripartizione delle competenze in ordine alle impugnazioni tecniche.

La competenza in merito alle impugnazioni tecniche è ripartita come segue:

a) reclami - il Giudice Unico è competente ai sensi dell'art. 26.3 dello Statuto Federale per i procedimenti disciplinari, reclami inclusi, relativi a gare di campionato od altra manifestazione ufficiale il cui controllo tecnico organizzativo appartenga ad un organo delegato centrale;

b) ricorsi - il Giudice Unico è competente ai sensi dell'art. 24.2 dello Statuto Federale per l'esame dei reclami avversi agli arbitri e dei ricorsi avversi le decisioni del Giudice Unico, limitatamente a sentenze emesse in primo grado;

c) appelli - le impugnative di secondo grado o appelli rientrano nella competenza della Commissione d'Appello ai sensi dell'art. 27.5 dello Statuto Federale.

Art. 96 - Impugnazioni per irregolarità del campo di gioco.

Le A.S.A. che intendono presentare il reclamo per irregolarità del campo di gioco e delle attrezzature relative, debbono far precedere tale reclamo da specifica riserva sottoscritta dal capitano e presentata agli arbitri prima dell'inizio della gara, ovvero da specifica riserva verbale nel caso che le presunte irregolarità siano sopravvenute durante lo svolgimento della gara.

Gli arbitri debbono provvedere, alla presenza dei due capitani, alle constatazioni che si rendano eventualmente necessarie in merito alle riserve presentate prima dell'inizio della gara e durante il suo svolgimento e dare atto sul verbale di gara delle relative conclusioni, nonché degli eventuali provvedimenti adottati.

Qualora, dopo la formulazione delle riserve di cui ai comma precedenti, la gara abbia avuto ugualmente svolgimento, le A.S.A. interessate possono, entro 30 minuti dal termine dell'incontro, fare preannuncio scritto di reclamo agli arbitri, precisando la natura delle presunte irregolarità, a firma del capitano.

Il preannuncio di reclamo si considera non presentato se non è anche, sempre entro il termine suddetto, comunicato all'A.S.A. avversaria.

Gli arbitri devono dare atto nel referto del preannuncio di reclamo, intendendosi esso comunque eseguito nel caso di rifiuto o di assenza della controparte.

Art. 97 - Modalità di presentazione di ricorso avverso alle decisioni degli arbitri.

Annuncio di ricorso e/o reclamo avverso agli arbitri da presentare al termine dell'incontro, prima della compilazione del Referto, dove andrà citato nelle "Osservazioni" e controfirmato per convalida dai capitani delle due A.S.A., previo versamento contestuale *brevi manu* della tassa di reclamo fissata nella misura di Euro 100 (cento). L'invio successivo del reclamo, al Giudice Unico, dovrà aver luogo entro e non oltre quarantotto ore (dall'annuncio di ricorso), farà fede il documento comprovante la spedizione.

Art. 98 - Facoltà di ricorso avverso alle decisioni del Giudice Unico.

È concessa ai sensi dell'art. 24.2 dello Statuto Federale la facoltà di ricorso avverso alle decisioni del Giudice Unico, limitatamente alle sentenze emesse in primo grado dal Giudice Unico stesso relative a provvedimenti di carattere tecnico e/o disciplinare, da inviare entro e non oltre le quarantotto ore dal ricevimento della sentenza; farà fede il documento comprovante la spedizione.

Art. 99 - Modalità di Appello.

Il ricorso alla Commissione d'Appello va proposto, con l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 86 e 88 del presente Regolamento, entro il termine stabilito per tale mezzo di impugnazione dall'art. 87 del presente Regolamento.

Art. 100 - Impugnazioni per posizione irregolare di atleta, allenatore o accompagnatore.

Il reclamo per posizione irregolare di atleta, allenatore o accompagnatore deve essere preannunciato telegraficamente entro le ore quarantotto del giorno successivo allo svolgimento della gara e trasmesso all'organo competente nel termine e con l'osservanza delle formalità di cui agli artt. 86 e 88 del presente Regolamento.

Qualora l'irregolarità sia palese prima dell'inizio dell'incontro o si sia palesata durante lo svolgimento dello stesso, va segnalata agli arbitri ed inserita nel preannuncio di reclamo ai sensi dell'art. 97.

L'accoglimento del reclamo per posizione irregolare di atleta, allenatore o accompagnatore vale come accertamento di infrazione disciplinare, prevista e punita dal Regolamento di Disciplina.

Art. 101 - Impugnazioni per incidenti avvenuti in occasione di gare.

Per le impugnazioni relativi ad incidenti avvenuti in occasione di gare si applicano le disposizioni di cui agli artt. 98 e 99 del presente Regolamento.

TITOLO X**DELLE IMPUGNAZIONI IN MATERIA DISCIPLINARE****Art. 102 - Interessati e mezzi di impugnazione.**

Il potere di impugnazione in materia disciplinare riguarda tutti i provvedimenti degli organi di giustizia sportiva di cui agli artt. 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 del Regolamento di Disciplina e compete esclusivamente:

- a) all'A.S.A. cui è stata erogata la punizione;
- c) all'A.S.A. di appartenenza della persona cui è stata erogata la punizione, la quale pertanto agisce nell'interesse proprio e del tesserato;
- c) alla persona cui è stata erogata la punizione disciplinare, nei casi per i quali a norma dell'art. 84 è prevista o ammessa impugnativa personale.

I mezzi di impugnazione consentiti sono:

- a) il reclamo;
- b) il ricorso;
- c) l'appello.

TITOLO XI**DELLE IMPUGNAZIONI IN MATERIA DI TRASFERIMENTI****Art. 103 - Interessati e mezzi di impugnazione consentiti.**

1. La facoltà di impugnazione in materia di trasferimenti investe le decisioni adottate, sulle opposizioni delle A.S.A. in merito alle domande di scioglimento del vincolo avanzate, a norma del Regolamento Organico, dai tesserati delle medesime e compete esclusivamente nei limiti appresso indicati:

- a) all'A.S.A. che abbia proposto opposizione, in caso di accoglimento della domanda del tesserato;
- b) al tesserato la cui domanda sia stata respinta in accoglimento dell'opposizione dell'A.S.A.

2. E' consentita l'impugnazione in materia di trasferimenti mediante istanza alla Commissione d'Appello.

TITOLO XII**ARBITRATO****Art. 104 - Clausola compromissoria.**

1. I provvedimenti adottati dagli Organi della F.Cr.I. hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sportivo nei confronti di tutte le A.S.A., i tesserati e, comunque, i soggetti della F.Cr.I.;

2. Gli affiliati, gli aderenti, i tesserati, si impegnano a non adire ad altre Autorità che non siano quelle federali per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all'attività espletata nell'ambito della F.Cr.I.;

3. Il Consiglio Federale, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroghe a quanto disposto al comma precedente;

4. Il diniego di autorizzazione alla deroga relativa al punto 104.2 deve, in ogni caso, essere adeguatamente motivato;

5. Il Consiglio Federale, entro 30 giorni dalla richiesta di deroga, è comunque tenuto ad esprimersi sulla stessa dandone tempestiva comunicazione all'interessato;

6. Decorso il termine di 30 giorni di cui al comma precedente, senza che il Consiglio Federale abbia dato alcuna comunicazione al richiedente, la deroga si presume concessa;

7. L'inosservanza della presente clausola compromissoria comporta l'adozione di una serie di provvedimenti disciplinari culminanti con la radiazione dai ruoli federali.

Art. 105 - Tentativo di conciliazione.

Le controversie che contrappongono la F.Cr.I. a soggetti affiliati e/o tesserati vanno affrontate ai sensi e con le modalità previste dall'art. 28 dello Statuto.